

VERBALE DI DETERMINA RESP. PREVENZIONE CORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA'

N. 06 DEL 13.07.2021

Il giorno 13 luglio 2021 alle ore 15:30, presso la sede amministrativa di ASM ISA Spa, Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV), il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, alla presenza della Sig.ra Roberta Colli Franzone la quale funge da segretaria, determina sull'argomento di seguito riportato:

insussistenza cause di incompatibilità e inconferibilità dei nuovi membri del collegio sindacale e del revisore legale dei conti.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

VISTI:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50";
- la delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, recante "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili";
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) di ASM ISA S.p.A.
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

CONSIDERATO:

- che l'art. 1 (Definizioni), c. 1, lett. g) del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 stabilisce che per «inconferibilità» s'intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- che l'art. 1, c. 1, lett. h), decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, afferma che per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
- che l'art. 20 (Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, impone a coloro ai quali l'incarico è conferito di rilasciare,

all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, quale condizione per l'acquisizione dell'efficacia del contratto, e prescrive che le dichiarazioni rilasciate dagli interessati circa l'insussistenza delle suddette cause siano pubblicate nel sito della società che ha conferito l'incarico;

- che l'art. 17 (Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, stabilisce che gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del suddetto decreto e i relativi contratti sono nulli;
- che l'art. 19 (Decadenza in caso di incompatibilità), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, in caso di insorgenza di una causa di incompatibilità;

PRESO ATTO:

- che le linee guida ANAC di cui alla delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 pongono in capo all'organo societario che conferisce l'incarico l'obbligo di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e l'insussistenza di ipotesi di incompatibilità e/o di inconferibilità dettate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- che l'art. 15 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 attribuisce al RPCT il potere di verificare la corretta applicazione, da parte dell'organo che conferisce l'incarico, della normativa dettata in materia di inconferibilità e incompatibilità;
- che il PTPCT di ASM ISA S.p.A., per il triennio 2022 – 2025, recepisce le prescrizioni sancite da ANAC a livello regolamentare e si conforma agli indirizzi espressi da quest'ultima Autorità nelle relative linee guida;
- che i candidati a ricoprire il ruolo di sindaci e di revisore unico di ASM ISA S.p.A. hanno rilasciato le dichiarazioni richieste dall'art. 20, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- che le linee guida ANAC anzidette precisano che le dichiarazioni rese dagli interessati non valgono ad esonerare, chi conferisce l'incarico, dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui al citato art. 97 Cost. i requisiti necessari alla nomina, ovvero, per quanto qui rileva, l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo ai soggetti che si vuole nominare;
- che le linee guida ANAC cit. prescrivono che la verifica, da parte dell'organo societario anzidetto, sia effettuata tenendo conto degli incarichi risultanti dai *curricula* allegati alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti. La società è dunque tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione delle dichiarazioni richieste all'art.20, in quanto non è escluso che queste siano mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità;
- che gli interessati hanno allegato alle proprie dichiarazioni ex art. 20, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, i loro *curricula* con indicazione delle esperienze professionali;

RILEVATO CHE:

- i candidati a ricoprire il ruolo di sindaci e di revisore unico di ASM ISA sono i sig.ri: dott.ssa Elena Landino; dott.ssa Carla Niboldi; dott. Roberto Rolandi; dott.ssa Portaluppi Maria Luisa;
- i candidati non sono destinati a ricoprire «incarichi amministrativi di vertice», laddove, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i) decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rientrano in tale categoria gli «incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore

generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione»;

- i candidati non sono destinati a ricoprire «incarichi dirigenziali interni», ossia, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. j, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- i candidati non sono destinatari a ricoprire «incarichi dirigenziali esterni», dovendosi intendere come tali, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. k) decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- i candidati non sono destinatari a ricoprire «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», dovendosi intendere con tale espressione, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. l, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- occorre, invece, verificare se gli incarichi da conferirsi possano essere ricondotti alla categoria degli «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati»; ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. e) decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati» s'intendono le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo **svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente**;

PRESO ATTO:

- che gli incarichi che sono da conferirsi hanno durata triennale;
- che l'orientamento ANAC n. 99/2014 precisa che le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività professionale;
- che deve conseguentemente ritenersi che i rapporti da attribuirsi per la durata triennale siano da ascrivere alle prestazioni professionali avente carattere della continuità;

CONSIDERATO:

- che gli artt. 4 (Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati) e 9 (Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali) del decreto legislativo n. 39/2013 trovano applicazione alle prestazioni lavorative continuative;
- che non è applicabile al caso di specie l'inconferibilità descritta all'art. 4 decreto legislativo n. 39/2013 in quanto gli incarichi da conferirsi non sono menzionati nelle categorie di destinazione contemplate dalla norma in esame (gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni

statali, regionali e locali; gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento);

- che sono applicabili, in astratto, le ipotesi di incompatibilità descritte all'art. 9 decreto legislativo n. 39/2013, la cui prescrizione recita: *"1] Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico. 2] Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico"*;
- che occorre, dunque, verificare se gli interessati alla nomina, all'attualità, ricoprano incarichi amministrativi di vertice o incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni che partecipano, anche indirettamente, al capitale sociale di ASM ISA S.p.A., oppure se i medesimi svolgono attività professionale a favore di ASM ISA S.p.A. ricoprendo contemporaneamente, presso la stessa società, il ruolo di amministratore delegato ovvero incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali presso le P.A. che partecipano al capitale di codesta società;

VERIFICATI:

- i *curricula* dei candidati;

CONSTATATO:

- che la dott.ssa Landini non ricopre incarichi presso le pubbliche amministrazioni che partecipano ad ASM ISA S.p.A. o altri incarichi che possano determinare ipotesi di incompatibilità descritte all'art. 9 cit.;
- la dott.ssa Carla Niboldi non ricopre incarichi presso le pubbliche amministrazioni che partecipano ad ASM ISA S.p.A. o altri incarichi che possano determinare ipotesi di incompatibilità descritte all'art. 9 cit.;
- il dott. Roberto Rolandi non ricopre incarichi presso le pubbliche amministrazioni che partecipano ad ASM ISA S.p.A. o altri incarichi che possano determinare ipotesi di incompatibilità descritte all'art. 9 cit.;
- la dott.ssa Portaluppi Maria Luisa non ricopre incarichi presso le pubbliche amministrazioni che partecipano ad ASM ISA S.p.A. o altri incarichi che possano determinare ipotesi di incompatibilità descritte all'art. 9 cit.;

VISTI:

- l'art. 15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate), d.lgs. n. 33 del 2013, la cui previsione recita: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le*

società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
- d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta”.

- L’art. 20, c. 3, decreto legislativo n. 39/2013, secondo cui “Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.”;
- L’art. 20, c. 2, decreto legislativo n. 39/2013, recita: “nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.”;
- L’art. 7 (Dati aperti e riutilizzo), d.lgs. n. 33 del 2013, stabilisce che “I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico di cui all’articolo 5, sono pubblicati **in formato di tipo aperto** (preferibilmente in formato PDF/A) ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità”.
- L’art. 5 del regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali, il quale prevede che i dati debbano essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”;

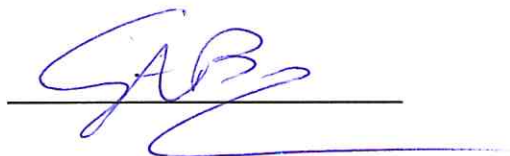
DETERMINA

- 1) di non aver rilevato violazioni delle disposizioni di cui decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 da parte dell’organo conferente l’incarico;
- 2) di invitare i candidati a trasmettere, entro 15 giorni, all’indirizzo anticorruzione@asmisa.it i propri *curricula* in formato PDF/A per la pubblicazione obbligatoria sul sito di ASM ISA S.p.A., con oscuramento dei dati personali non direttamente connessi all’attività professionale (foto, data di nascita, residenza privata, numero privato di cellulare, firma autografa) in osservanza delle norme dettate a tutela dei dati personali;
- 3) di invitare i candidati a trasmettere, entro 15 giorni, all’indirizzo anticorruzione@asmisa.it le dichiarazioni di insussistenza di ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità in formato PDF/A per la pubblicazione obbligatoria sul sito di ASM ISA S.p.A., da firmarsi digitalmente.

- 4) di invitare i candidati a trasmettere annualmente dichiarazione aggiornata di insussistenza di ipotesi di incompatibilità;
- 5) di raccomandare agli invitati di comunicare tempestivamente ogni situazione che possa determinare la configurabilità di ipotesi descritte dal decreto legislativo n. 39 del 2013.

Verbale chiuso alle ore 16:00

II RPCT
Ing. Gabriele A.V. Branca



La Segretaria Verbalizzante
Sig.ra Roberta Colli Franzone

